



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

PARERE N. 161 DEL 23 settembre 2015

PREC 112/15/L

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dal Comune di Taranto – gara per l'affidamento della gestione del servizio di illuminazione pubblica, globale manutenzione, realizzazione degli interventi di efficienza, ammodernamento ed adeguamento normativo impianti a mezzo finanziamento tramite terzi - istanza presentata singolarmente dalla stazione appaltante. Importo dell'appalto: 62.200.500,00 di euro (IVA inclusa) - Durata complessiva dell'appalto: quindici anni.

Offerta tecnica – mancata sottoscrizione elaborati grafici da parte del progettista – soccorso istruttorio

E' consentito alla SA ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi degli artt. 38, comma 2-*bis* e 46, comma 1-*ter* del Codice in ordine alla mera sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte del progettista incaricato, quali documenti costituenti l'offerta tecnica, fermo restando l'inalterabilità del contenuto degli stessi.

Artt. 38, 46, 90 del d.lgs. 163/2006.

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 44837 del 15 aprile 2015 presentata dal Comune di Taranto in relazione alla gara indicata in oggetto;

VISTO, in particolare, il quesito formulato in ordine alla possibilità di attivare il soccorso istruttorio in sede di valutazione dell'offerta tecnica, in relazione ai seguenti elementi: **1)** mancata sottoscrizione degli elaborati grafici da parte del progettista indicato dal Consorzio unico offerente; **2)** nominativi dei tecnici incaricati della progettazione *ex art.* 90, comma 7, del Codice, non chiaramente evincibili dalla documentazione presentata dal Consorzio;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto con nota prot. 67361 del 27 maggio 2015;

VISTA la nota inoltrata in data 28 maggio 2015 dal Comune di Taranto, acquisita al prot. n. 68069, nella quale si conferma il contenuto dell'istanza di parere, di cui alla citata nota prot. n. 44837/2015;

VISTE le osservazioni formulate dal Consorzio stabile Energie Locali scarl con nota pervenuta in data 8 giugno 2015, prot. n. 71953, a tenore delle quali (tra l'altro): **1)** il Consorzio ha partecipato alla gara indicando, per la progettazione, il costituendo RTP composto da Techproject s.r.l. (mandataria) nella persona dell'amministratore unico, direttore tecnico e legale rappresentante Ing. G. Tanzi (società "soggetta a direzione e coordinamento della TGH srl" di cui l'ing. G. Tanzi è amministratore unico) ed Exitone S.p.a., nella persona del procuratore speciale ing. C. Pisello; **2)** tutti i documenti e gli elaborati dell'offerta tecnica sono stati sottoscritti da: **(a)** Consorzio concorrente, **(b)** società di progettazione del RTP indicato dal consorzio (Techproject srl e Exitone s.p.a.) nelle persone, rispettivamente, del legale



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

rappresentante ing. Tanzi e del procuratore speciale ing. Pisello, **(c)** dal professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e coordinatore del progetto, ing. Tanzi, **(d)** da tre progettisti abilitati ed iscritti all'albo, incaricati delle attività progettuali per conto delle predette società di ingegneria costituenti il RTP (ing. Tanzi, riferibile alla Techproject srl e gli ing. Pisello e Shahwam, riferibili alla Exitone s.p.a.); **3)** la mandataria del RTP ha apposto nelle dichiarazioni e attestazioni di gara due timbri affiancati, uno dei quali riferito a "società soggetta a direzione e coordinamento della TGH srl", con sottoscrizione dell'ing. Tanzi, legale rappresentante, direttore tecnico ed amministratore unico della mandataria Techproject srl (e legale rappresentante e socio unico della TGH srl); **4)** non rileva il fatto che la sottoscrizione dell'offerta tecnica da parte dell'ing. Tanzi sia accompagnata dall'apposizione di uno solo dei due timbri della società Techproject, riferito a società "soggetta a direzione e coordinamento della TGH srl", poiché le dichiarazioni di gara del RTP evidenziano tale connotato della Techproject srl; **5)** eventuali incertezze in ordine agli aspetti evidenziati dovrebbero comunque essere oggetto di soccorso istruttorio *ex art. 46, comma 1-bis* del Codice.

VISTO il bando e il disciplinare di gara a tenore dei quali **1.** (art.11-punto 1.3) la domanda deve comprendere, a pena di esclusione, anche l'indicazione del progettista con la specifica dei dati identificativi e professionali e situazione rispetto al concorrente, indicando altresì il coordinatore della progettazione; **2.** nel caso di più progettisti specialistici (art. 11 - punto 13) la documentazione costituente l'offerta tecnica deve essere firmata dal concorrente, specificando che in caso di RTC e Consorzi di imprese, la stessa deve essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate/consorziate adibite all'esecuzione, nonché dal consorzio. Tutti i progetti devono essere sottoscritti da ingegnere (laurea quinquennale) abilitato e iscritto all'ordine professionale di riferimento. La mancata o carente sottoscrizione degli elaborati comporta l'automatica esclusione dalla gara **3.** (art. 12.12 e 14.18) Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che l'Autorità, nella determinazione n. 1/2015, ha affermato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2-*bis* e 46, comma 1-*ter* del Codice è consentito, nella fase iniziale della gara, procedere alla sanatoria di qualsiasi carenza, omissione o irregolarità della documentazione prodotta dai concorrenti, con il limite intrinseco dell'inalterabilità del contenuto dell'offerta, della certezza in ordine alla provenienza della stessa, del principio di segretezza che presiede alla presentazione della medesima e di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara. Nel caso di ricorso al soccorso istruttorio il concorrente è sanzionato mediante pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO, altresì, che nella stessa pronuncia l'Autorità ha ulteriormente osservato che la sottoscrizione (della domanda e) dell'offerta ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa; la sottoscrizione costituisce, pertanto, un elemento essenziale; tuttavia, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell'offerta, la sua eventuale carenza è sanabile dietro pagamento della sanzione prevista nel bando.

RITENUTO, quindi, che nella fattispecie appare possibile procedere all'attivazione del soccorso istruttorio *ex* artt. 38, comma 2-*bis* e 46, comma 1-*ter* del Codice, nei limiti sopra indicati, sia con riferimento alla mera sottoscrizione degli elaborati progettuali – quali documenti costituenti l'offerta tecnica - sia con riferimento all'indicazione chiarificatrice dei nominativi dei progettisti, tenuto anche conto di quanto affermato dall'impresa concorrente in ordine all'eshaustività dei dati e delle indicazioni a tal riguardo fornite nella documentazione prodotta in sede di gara;

RILEVATO, infine, che il bando di gara (come indicato sullo stesso) è stato pubblicato in G.U. n. 99 del 1° settembre 2014 – Serie Speciale – Contratti Pubblici, dunque successivamente all'entrata in vigore del d.l. 90/2014, conv. con mod. in l.n. 114/2014 e che, quindi, lo stesso avrebbe dovuto indicare, ai sensi del novellato art. 38, comma 2-*bis* del Codice, l'entità della sanzione da comminare agli o.e. in caso di attivazione del soccorso istruttorio;

Il Consiglio

- Ritiene che, nei limiti indicati in motivazione, sia consentito alla SA procedere ai sensi degli artt. 38, comma 2-*bis* e 46, comma 1-*ter* del Codice.
- Dispone la trasmissione del presente parere alla competente Procura della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 1 ottobre 2015

Il segretario Maria Esposito

Formato pdf